



"La presente linea di finanziamento è resa possibile grazie al sostegno della Garanzia Europea per le Forme Tecniche di Finanziamento con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nell'ambito dello strumento di garanzia dei prestiti ("LGF- Loan Guarantee Facility") istituito a norma del regolamento (UE) n 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un Programma per la Competitività delle Imprese e delle Piccole e Medie Imprese (COSME) (2014-2020) ("COSME")"

Versione 13 del 10.02.2026 - Scaricabile anche dal sito www.cooperfidiitalia.it

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA – n. 67 FONDO MISE

Cooperfidi Italia Società Cooperativa

Sede legale e direzione generale: Via A. Calzoni n. 1/3, 40128 Bologna c/o Palazzo della Cooperazione

Codice Fiscale e Partita Iva: 10732701007; Albo Società Cooperative: A202621

Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93; Codice meccanografico 19549

Tel: 051-0956811

E-mail: info@cooperfidiitalia.it; PEC: cooperfidiitalia@legalmail.it; www.cooperfidiitalia.it

Recapiti aggiornati e numeri/indirizzi e-mail di contatto con le sedi territoriali ed i relativi referenti sono indicati all'indirizzo <https://cooperfidiitalia.it/contatti/>

Informazioni sulla garanzia di Cooperfidi Italia possono essere ottenute in tutte le sedi associative territoriali di Agci, Confcooperative e Legacoop.

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il Cliente e consegna il foglio informativo:

.....

In qualità di:

- Collaboratore/dipendente/socio di Agenzia in Attività Finanziaria iscritta nell'elenco OAM al n.
- Collaboratore/dipendente/socio di Società di Mediazione Creditizia iscritta nell'elenco OAM al n.
- Dipendente Cooperfidi Italia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA COOPERFIDI ITALIA

L'attività di Cooperfidi Italia consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire l'erogazione, da parte di Banche e Istituti Finanziari convenzionati, di finanziamenti alle piccole e medie imprese prevalentemente socie e in via residuale anche a un numero limitato di imprese non associate come stabilito dall'art. 112 comma 5 del D. Lgs 385/93 per i Confidi iscritti nell'Albo Unico ex art. 106 dello stesso D. Lgs. 385/93.



"La presente linea di finanziamento è resa possibile grazie al sostegno della Garanzia Europea per le Forme Tecniche di Finanziamento con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nell'ambito dello strumento di garanzia dei prestiti ("LGF- Loan Guarantee Facility") istituito a norma del regolamento (UE) n 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un Programma per la Competitività delle Imprese e delle Piccole e Medie Imprese (COSME) (2014-2020) ("COSME")"

Versione 13 del 10.02.2026 - Scaricabile anche dal sito www.cooperfidiitalia.it

Il Confidi, tramite il ricorso alle risorse pubbliche derivanti dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni e integrazioni), ha costituito un apposito e distinto fondo rischi per la concessione di nuove garanzie alle Piccole e Medie Imprese associate (Fondo MISE). Tali imprese devono essere economicamente e finanziariamente sane, quindi non in difficoltà ai sensi del Regolamento UE della Commissione n. 651/2014 del 17.06.2014, né in liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente per l'apertura nei loro confronti di tale procedura. La garanzia prestata da Cooperfidi Italia a valere su detto Fondo è a prima richiesta, con applicazione di un **Premio Agevolato di Garanzia** per la copertura delle sole spese di gestione amministrative e di istruttoria (vedi Tabella dedicata).

Cooperfidi Italia intende intervenire a copertura dell'operazione anche con il proprio patrimonio pertanto il rilascio di detta garanzia prevede il versamento, oltre che del Premio Agevolato di Garanzia, di una **Commissione di garanzia** per il rischio sul credito assunto così come illustrata nella Tabella Commissione di garanzia.

La garanzia prestata da Cooperfidi Italia, inoltre, qualora siano presenti i requisiti previsti, potrà godere della controgaranzia a valere su Fondo COSME FEI.

La garanzia sarà prestata da Cooperfidi Italia ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal "Regolamento de minimis" applicabile al settore di attività in cui opera la PMI.

La garanzia di Cooperfidi Italia copre ordinariamente il 50% del finanziamento del Soggetto erogatore convenzionato (Banche o altri Intermediari finanziari), ma possono essere rilasciate, in casi particolari, anche garanzie con diverse percentuali di copertura.

Rischi tipici del prodotto / servizio

Il cliente è obbligato, una volta che Cooperfidi Italia abbia pagato la quota garantita alla Banca o all'Intermediario finanziario, a rifondere a Cooperfidi Italia quanto corrisposto. Cooperfidi Italia non ha alcun obbligo di preavvisare il cliente riguardo il versamento delle somme spettanti alla Banca convenzionata.

Con il pagamento della garanzia al beneficiario, il rapporto di garanzia si chiude trasformandosi (da credito di firma) a credito per cassa, con conseguente obbligo per Cooperfidi Italia di dover segnalare il nominativo del Cliente al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato "Centrale dei rischi"), nella categoria di censimento "sofferenze" (Circolare n. 139/1991 di Banca d'Italia).

Qualora la garanzia sia assistita da fondi pubblici di agevolazione (a titolo indicativo e non esaustivo: il Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996) il rischio che grava sul Cliente è quello di essere sottoposto alla revoca dell'aiuto pubblico e di dover rimborsare il valore dell'"equivalente sovvenzione", vale a dire il valore economico effettivo dell'aiuto, all'Amministrazione competente. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE DI SEGRETERIA

Le spese di segreteria sono fisse e pari ad euro **300,00**, da pagare all'atto della presentazione della richiesta di garanzia o della conferma di garanzia (per finanziamenti già assistiti da garanzia di Cooperfidi Italia e già erogati dalla Banca) mediante bonifico bancario su conto corrente **Iban: IT44J0707202403000000087085** – EmilBanca – Filiale di Via Mazzini a Bologna.



"La presente linea di finanziamento è resa possibile grazie al sostegno della Garanzia Europea per le Forme Tecniche di Finanziamento con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nell'ambito dello strumento di garanzia dei prestiti ("LGF- Loan Guarantee Facility") istituito a norma del regolamento (UE) n 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un Programma per la Competitività delle Imprese e delle Piccole e Medie Imprese (COSME) (2014-2020) ("COSME")"

Versione 13 del 10.02.2026 - Scaricabile anche dal sito www.cooperfidiitalia.it

L'importo copre le spese per l'intera pratica di fido, a prescindere dal numero di garanzie previste. **Questo importo non è richiesto in caso di domande di garanzia presentate da cooperative e dai loro soci "imprese" che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa con Cooperfidi Italia.**

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

I 'diritti di istruttoria' sono corrisposti dal cliente per la copertura dei costi sostenuti per l'apertura della pratica di fido e la gestione dell'istruttoria di valutazione. **Essi sono corrisposti distintamente per ognuno dei crediti di firma deliberati da Cooperfidi Italia.**

Tali corrispettivi sono quindi dovuti a Cooperfidi Italia a prescindere dal fatto che il finanziamento bancario venga erogato o meno.

L'entità dei 'diritti di istruttoria' è pari allo 0,75% dell'importo del finanziamento bancario.

L'importo minimo dovuto a titolo di 'diritti di istruttoria' è comunque pari ad euro 250 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo minore a tale limite, l'importo dovuto sarà comunque pari ad euro 250).

L'importo massimo dovuto a titolo di 'diritti di istruttoria' è comunque pari ad euro 6.000 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo maggiore a tale limite, l'importo dovuto sarà comunque pari ad euro 6.000).

I 'diritti di istruttoria' sono corrisposti dal cliente subito dopo l'eventuale esito positivo dell'istruttoria da parte di Cooperfidi Italia, mediante bonifico bancario su conto corrente **Iban: IT44J0707202403000000087085** – EmilBanca – Filiale di Via Mazzini a Bologna.

In caso di esito negativo dell'istruttoria di Cooperfidi Italia, il cliente non dovrà corrispondere alcunché a titolo di 'diritti di istruttoria'.

COMMISSIONI DI GARANZIA

Il costo totale della garanzia per il cliente è composto:

- 1) dal **Premio Agevolato di Garanzia**. Il Premio è determinato in ottemperanza all'art. 5 del D.M. 3 gennaio 2017, prendendo in considerazione esclusivamente il costo di istruttoria e di gestione amministrative. E' applicato da Cooperfidi Italia in relazione alla tipologia di finanziamento e alla classe di merito attribuita al richiedente in sede di istruttoria. L'importo è riportato nella "Tabella Premio Agevolato di Garanzia".
- 2) dalla **Commissione di garanzia**. La commissione copre i rischi finanziari a carico di Cooperfidi Italia connessi alla copertura della garanzia con il patrimonio ai sensi dell'art. 2740 c.c. e la (eventuale) remunerazione attesa da parte dei finanziatori di Cooperfidi Italia. E' applicata da Cooperfidi Italia in relazione alla tipologia di finanziamento e alla classe di merito attribuita al richiedente in sede di istruttoria. L'importo è riportato nella "Tabella Commissioni di garanzia".

PER IL CALCOLO DEI COSTI DELLA GARANZIA IL CLIENTE PUO' UTILIZZARE IL 'CALCOLATORE' AUTOMATICO (PREVENTIVO) FORNITO DALLE FILIALI DI COOPERFIDI ITALIA (RIVOLGERSI AI RECAPITI INDICATI A PAG. 1).

Tabella Premio Agevolato di Garanzia

Tipologia del finanziamento bancario garantito	Durata (mesi)	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
Apertura di credito c/c, autoliquidanti e SBF	fino a 18	0,86%	1,07%	1,31%	1,90%	2,54%
Finanziamenti a scadenza per investimenti	da 18 a 36	0,56%	0,78%	0,86%	1,20%	1,86%

Finanziamenti a scadenza per liquidità	da 18 a 36	0,64%	0,89%	0,98%	1,37%	2,13%
Finanziamenti a scadenza per investimenti	da 37 ad 84	0,44%	0,53%	0,57%	0,79%	1,18%
Finanziamenti a scadenza per liquidità	da 37 ad 84	0,52%	0,62%	0,68%	0,93%	1,39%
Finanziamenti a scadenza per investimenti	da 85 a 120	0,47%	0,55%	0,60%	0,80%	1,26%
Finanziamenti a scadenza per liquidità	da 85 a 120	0,55%	0,64%	0,70%	0,93%	1,47%
Fidejussioni bancarie	qualsiasi	0,39%	0,48%	0,59%	0,85%	1,14%

L'importo del Premio Agevolato di Garanzia dovuto dal cliente è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo del finanziamento bancario (importo in euro); b) percentuale della garanzia; c) commissione da applicarsi (valore percentuale); d) numero di anni di durata del finanziamento (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Tabella Commissione di garanzia

Tipologia del finanziamento bancario garantito	Durata (mesi)	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
Apertura di credito c/c, autoliquidanti e SBF	fino a 18	0,34%	0,43%	0,52%	0,75%	1,01%
Finanziamenti a scadenza per investimenti	da 18 a 36	0,22%	0,31%	0,34%	0,47%	0,74%
Finanziamenti a scadenza per liquidità	da 18 a 36	0,25%	0,35%	0,39%	0,55%	0,85%
Finanziamenti a scadenza per investimenti	da 37 ad 84	0,17%	0,21%	0,23%	0,31%	0,47%
Finanziamenti a scadenza per liquidità	da 37 ad 84	0,20%	0,25%	0,27%	0,37%	0,56%
Finanziamenti a scadenza per investimenti	da 85 a 120	0,19%	0,22%	0,23%	0,31%	0,50%
Finanziamenti a scadenza per liquidità	da 85 a 120	0,22%	0,25%	0,27%	0,37%	0,59%
Fidejussioni bancarie	qualsiasi	0,15%	0,19%	0,24%	0,34%	0,46%

L'importo della Commissione di garanzia dovuta dal cliente è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo del finanziamento bancario (importo in euro); b) percentuale della garanzia; c) commissione da applicarsi (valore percentuale); d) numero di anni di durata del finanziamento (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Il Costo totale della garanzia sarà dato dalla somma del Premio Agevolato di Garanzia e della Commissione di garanzia.

Sia il Premio Agevolato di Garanzia che la Commissione di garanzia saranno percepiti in un'unica soluzione ("una tantum"), contestualmente all'erogazione del finanziamento, mediante la Banca convenzionata che ne addebita al cliente il relativo importo. Tali importi sono corrisposti dal cliente solo in caso di effettiva erogazione del finanziamento.

DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia di Cooperfidi Italia, nel caso essa si riferisca ad un finanziamento bancario a scadenza (con piano di ammortamento a rate periodiche), è pari a quella del finanziamento stesso.



"La presente linea di finanziamento è resa possibile grazie al sostegno della Garanzia Europea per le Forme Tecniche di Finanziamento con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nell'ambito dello strumento di garanzia dei prestiti ("LGF- Loan Guarantee Facility") istituito a norma del regolamento (UE) n 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un Programma per la Competitività delle Imprese e delle Piccole e Medie Imprese (COSME) (2014-2020) ("COSME")"

Versione 13 del 10.02.2026 - Scaricabile anche dal sito www.cooperfidiitalia.it

Se la garanzia è riferita ad un finanziamento con durata non predeterminata (ad es. a revoca o per rischi autoliquidanti), essa ha durata pari a 12 o 18 mesi ed è soggetta, al termine del periodo di durata, ad una delibera di rinnovo da parte dell'organo competente.

In ogni caso la garanzia di Cooperfidi Italia non potrà avere durata superiore a 120 mesi.

IMPORTO MASSIMO DELLA GARANZIA

L'importo massimo della garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia è variabile in funzione del merito di credito attribuito al cliente e della tipologia tecnica di finanziamento garantito.

Se la garanzia prestata da Cooperfidi Italia gode della controgaranzia a valere su Fondo COSME FEI, l'importo massimo preso in considerazione sarà quello previsto per lo specifico prodotto (v. Foglio Informativo n. 64 COSME FEI)

La somma del valore residuo delle garanzie in capo al singolo cliente non può in ogni caso superare il limite di € 1.200.000 (per valore "residuo" della garanzia si intende il valore della garanzia che si desume dalla quota di capitale che rimane da restituire alla Banca convenzionata in base al piano di ammortamento).

PERCENTUALE MASSIMA DELLA GARANZIA

La garanzia di Cooperfidi Italia copre ordinariamente il 50% del finanziamento del Soggetto erogatore convenzionato (Banche o altri Intermediari finanziari), ma possono essere rilasciate, in casi particolari, anche garanzie con diverse percentuali di copertura.

RETROATTIVITA' DEGLI INVESTIMENTI

Nel caso di finanziamenti finalizzati ad investimenti, questi ultimi devono essere stati effettuati non più di 6 mesi prima rispetto alla data di presentazione della domanda di garanzia.

FINALITA' E TASSI DI INTERESSE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI

I finanziamenti garantiti da Cooperfidi Italia sono praticati dalle Banche convenzionate in base a finalità e tassi di interesse concordati in apposite Convenzioni riservate ai Clienti.

Il tasso di interesse può essere variabile, parametrato all'Euribor, oppure fisso, ancorato all'IRS di periodo: in entrambi i casi maggiorato di uno *spread* concordato con le singole Banche convenzionate.

Per conoscere le principali caratteristiche dei singoli prodotti, in termini di finalità, tasso applicato dalla Banca convenzionata, importo massimo della garanzia, durata e percentuale massime della garanzia occorre rivolgersi ad una delle sedi territoriali di Cooperfidi Italia (mediante i contatti a pag. 1 del presente Foglio Informativo) oppure consultare il sito internet www.cooperfidiitalia.it alla sezione *Prodotti*.

QUOTA SOCIALE DI ADESIONE

L'impresa richiedente la garanzia a Cooperfidi Italia deve esserne socia.

Le imprese interessate a diventare socie di Cooperfidi Italia devono presentare, secondo le norme previste dagli artt. 8 e 9 dello Statuto e dai regolamenti interni, formale richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato che in capo all'aspirante socio sussistono i requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto e dalle norme regolamentari interne, delibera l'ammissione dello stesso in Cooperfidi Italia.

Il valore della quota di adesione è pari a 250,00 euro.

SOTTOSCRIZIONE DI ULTERIORE CAPITALE SOCIALE E RICHIESTA DI ULTERIORI GARANZIE

Al momento della delibera della garanzia, ogni impresa socia è chiamata a sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Cooperfidi Italia tale che il valore complessivo dell'aumento sottoscritto sia pari allo 0,50% della garanzia richiesta.



"La presente linea di finanziamento è resa possibile grazie al sostegno della Garanzia Europea per le Forme Tecniche di Finanziamento con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nell'ambito dello strumento di garanzia dei prestiti ("LGF- Loan Guarantee Facility") istituito a norma del regolamento (UE) n 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un Programma per la Competitività delle Imprese e delle Piccole e Medie Imprese (COSME) (2014-2020) ("COSME")"

Versione 13 del 10.02.2026 - Scaricabile anche dal sito www.cooperfidiitalia.it

In ogni caso il valore dell'aumento da sottoscrivere non potrà essere superiore ad euro 3.000,00 a prescindere dall'importo delle garanzie richieste. Per i finanziamenti di importo garantito fino ad euro 25.000 non è dovuta alcuna sottoscrizione.

L'esatto ammontare dell'aumento da sottoscrivere (quota minima € 250,00) sarà determinato dal risultato (arrotondato all'intero per difetto) del rapporto tra il valore da sottoscrivere sulla base della percentuale indicata e il valore unitario pari a € 250,00 euro. Non è dovuto il versamento di ulteriore capitale sociale in occasione del rinnovo della garanzia.

Non è dovuto il versamento di ulteriore capitale sociale nel caso in cui la garanzia rilasciata sia relativa al prodotto Fondo Sviluppo – "Call Accendi il cambiamento energetico".

Questo importo non è richiesto in caso di domande di garanzia presentate da soggetti aventi le caratteristiche per rientrare nel prodotto "Supporto all'accesso al credito per le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili)".

Si ricorda che la quota di partecipazioni può essere riscattata dall'impresa titolare al termine del rapporto associativo.

La quota di partecipazione sottoscritta e versata viene trattenuta da Cooperfidi Italia nel caso la Banca convenzionata proceda all'escussione della garanzia: in tal caso Cooperfidi Italia utilizza la quota di capitale sociale di partecipazione per compensare il proprio credito nei confronti del cliente inadempiente.

Sulla base del rischio di credito associato alla pratica oggetto di garanzia, il Confidi potrà eventualmente richiedere al Cliente garanzie accessorie nelle forme di depositi cauzionali (cash collateral), le cui modalità e termini saranno contenute in apposita documentazione contrattuale di costituzione del deposito, che sarà oggetto di preventiva comunicazione al Cliente per la sua eventuale accettazione. I depositi cauzionali sono infruttiferi di interessi ed il termine di prescrizione cui si fa riferimento è quello disciplinato dall'art. 2946 cc.

E' possibile acquisire, in favore del Confidi, anche fideiussioni di terzi o depositi cauzionali di terzi: il Cliente ed i soggetti direttamente interessati riceveranno preventiva comunicazione delle condizioni, dei termini e delle relative modalità operative, ai fini dell'eventuale accettazione.

In caso di inadempimento del Cliente e, quindi, in ipotesi di esercizio del diritto di surroga e regresso del Confidi, le suddette garanzie accessorie verranno utilizzate a copertura del rischio.

ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

OGGETTO DEL CONTRATTO

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota parte del finanziamento (espressa in percentuale) individuato secondo quanto riportato nella "lettera di garanzia" emessa da Cooperfidi Italia.

Le modalità di rilascio ed escussione della garanzia sono regolamentate da apposita Convenzione sottoscritta da Cooperfidi Italia e dalla Banca o Intermediario convenzionato.

La garanzia sarà valida e operante dal momento in cui il cliente avrà corrisposto a Cooperfidi Italia, mediante addebito della Banca convenzionata, il Premio Agevolato di Garanzia e la Commissione di garanzia (in tal senso il cliente rilascia autorizzazione a Cooperfidi Italia al momento della sottoscrizione della domanda di garanzia).

E' comunque facoltà della Banca prescelta richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quella prestata da Cooperfidi Italia, senza alcun limite sia per ciò che riguarda la natura della garanzia, sia per ciò che riguarda l'ammontare.

EVENTUALI ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI



"La presente linea di finanziamento è resa possibile grazie al sostegno della Garanzia Europea per le Forme Tecniche di Finanziamento con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nell'ambito dello strumento di garanzia dei prestiti ("LGF- Loan Guarantee Facility") istituito a norma del regolamento (UE) n 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un Programma per la Competitività delle Imprese e delle Piccole e Medie Imprese (COSME) (2014-2020) ("COSME")"

Versione 13 del 10.02.2026 - Scaricabile anche dal sito www.cooperfidiitalia.it

Spese per effettuare l'autentica notarile: nel caso in cui il Soggetto beneficiario della garanzia richieda che la stessa sia prodotta con firma originale e autenticata dal Notaio, il costo della relativa prestazione sarà a carico del Cliente. Il Notaio fatturerà tale costo direttamente al Cliente. Tali spese per l'autentica notarile, potrebbero dover essere corrisposte dal Cliente anche in caso di una eventuale "conferma della garanzia", a fronte di una specifica richiesta del Soggetto beneficiario.

Costi per eventuali "conferme della garanzia"

Il Cliente dovrà corrispondere i seguenti corrispettivi, aggiuntivi:

- un importo a titolo di "spese di segreteria", in vigore alla data della conferma di garanzia¹;
- un importo a titolo di "commissioni di garanzia" nel caso di una variazione della durata dell'operazione (nuova scadenza) o della modifica in aumento dell'importo dell'operazione.

Per il prolungamento della durata, l'importo delle commissioni aggiuntive è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo in euro della garanzia di Cooperfidi Italia; b) valore percentuale delle "commissioni per la conferma di garanzia", che sarà **in vigore alla data** della conferma di garanzia²; c) maggior numero di anni di durata della garanzia (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Per l'incremento dell'importo dell'operazione, l'ammontare delle commissioni aggiuntive è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) maggior importo in euro della garanzia di Cooperfidi Italia; b) valore percentuale delle "commissioni per la conferma di garanzia", che sarà **in vigore alla data** della conferma di garanzia³; c) durata residua in anni della garanzia (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Le "commissioni per la conferma della garanzia", **attualmente in vigore**, sono riportate nella seguente tabella.

"Commissioni per la conferma della garanzia"	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
per "prolungamento della durata"	1,27%	1,77%	1,96%	2,74%	4,25%
per "incremento dell'importo dell'operazione"	1,27%	1,77%	1,96%	2,74%	4,25%

Le commissioni da corrispondere per le "conferme di garanzia" non prevedono né "condizioni migliorative", né particolari sconti.

Copia del documento di sintesi vigente: il Cliente può ottenere **gratuitamente** copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore.

Spese per ottenere copia della documentazione relativa al rapporto di garanzia, a richiesta del Cliente: 1 euro per pagina (costo complessivo massimo 100 euro). Tale previsione non si applica per ottenere una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, che rimane gratuita.

Spese per la ricezione delle comunicazioni periodiche: non sono previste spese a carico del cliente per l'invio delle comunicazioni.

VALIDITA' DELLA DELIBERA DI GARANZIA

La delibera del rilascio di garanzia di Cooperfidi Italia ha validità 6 mesi, decorsi i quali, la pratica si riterrà ritirata e la garanzia inefficace e come non prestata.

In tal caso, quanto già versato dal cliente a titolo di "diritti di istruttoria" non sarà restituito da Cooperfidi Italia.

Nulla sarà invece in tal caso dovuto dal cliente a titolo di Premio Agevolato di Garanzia e di Commissione di garanzia né a nessun altro titolo.

In caso di **rinuncia alla domanda di garanzia o di cambiamento della Banca convenzionata**, il cliente dovrà far pervenire comunicazione debitamente firmata, direttamente alla filiale di propria competenza (vedi l'elenco di pag. 1).

¹ indicato nel foglio informativo vigente alla data della domanda di "conferma della garanzia"

² indicato nel foglio informativo vigente alla data della domanda di "conferma della garanzia"

³ indicato nel foglio informativo vigente alla data della domanda di "conferma della garanzia"



"La presente linea di finanziamento è resa possibile grazie al sostegno della Garanzia Europea per le Forme Tecniche di Finanziamento con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nell'ambito dello strumento di garanzia dei prestiti ("LGF- Loan Guarantee Facility") istituito a norma del regolamento (UE) n 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un Programma per la Competitività delle Imprese e delle Piccole e Medie Imprese (COSME) (2014-2020) ("COSME")"

Versione 13 del 10.02.2026 - Scaricabile anche dal sito www.cooperfidiitalia.it

DURATA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia viene esplicitata nella "lettera di garanzia" / nell'"atto di fidejussione"

DIRITTO DI RECESSO, TERMINE ED ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto di Garanzia subordinatamente al rilascio, a cura del Soggetto Beneficiario, di una dichiarazione che liberi in modo definitivo Cooperfidi Italia soc. coop. dall'obbligo fideiussorio ed ogni connesso onere economico.

L'estinzione anticipata dell'obbligazione principale determina l'estinzione anticipata della garanzia di Cooperfidi Italia, sempre subordinatamente al rilascio, a cura del Soggetto Beneficiario, di una dichiarazione che liberi in modo definitivo Cooperfidi Italia soc.coop. dall'obbligo fideiussorio ed ogni connesso onere economico. L'estinzione anticipata pone l'obbligo, in capo a Cooperfidi Italia, di comunicare al Cliente la chiusura del rapporto. L'estinzione anticipata non potrà in alcun caso avvenire prima di aver ricevuto "lettera di manleva" da parte della Banca convenzionata o prima che siano decorsi 180 giorni dal termine naturale previsto dal piano di ammortamento. In caso di recesso o di estinzione anticipata della obbligazione principale che determina l'estinzione anticipata della garanzia di Cooperfidi Italia, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal cliente a titolo di "spese di segreteria", "diritti di istruttoria" e commissioni di garanzia".

CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO

Il Cliente riceverà gratuitamente una "copia del contratto idonea per la stipula", contenente le condizioni specifiche che gli saranno praticate in caso di rilascio della garanzia.

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

Il Cliente può presentare un reclamo a Cooperfidi Italia, anche per lettera raccomandata A/R (a *Cooperfidi Italia – Ufficio Reclami - Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna*) o per via telematica (reclami@cooperfidiitalia.it oppure cooperfidiitalia@legalmail.it; oggetto: Reclami) . Cooperfidi Italia deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere alle Filiali della Banca d'Italia, oppure a Cooperfidi Italia.

Foro competente: **Bologna**.

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM)

Il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), oltre ad essere consegnato al Cliente insieme al presente Foglio Informativo, può essere consultato sul sito www.cooperfidiitalia.it (nella home page > trasparenza > TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM)).

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto di cui Cooperfidi Italia garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (collettivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.



"La presente linea di finanziamento è resa possibile grazie al sostegno della Garanzia Europea per le Forme Tecniche di Finanziamento con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nell'ambito dello strumento di garanzia dei prestiti ("LGF- Loan Guarantee Facility") istituito a norma del regolamento (UE) n 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un Programma per la Competitività delle Imprese e delle Piccole e Medie Imprese (COSME) (2014-2020) ("COSME")"

Versione 13 del 10.02.2026 - Scaricabile anche dal sito www.cooperfidiitalia.it

Garante: è Cooperfidi Italia, che rilascia la garanzia nell'interesse del Cliente.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Cooperfidi Italia, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale di Cooperfidi Italia adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con Cooperfidi Italia.

Il sottoscritto nella qualità di

della società / ditta individuale

dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

Luogo e data

Firma del Cliente per presa visione

.....

.....